

REGOLAMENTO (CEE) N. 1920/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2905 14 90 originari della Polonia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti, a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari da ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per i prodotti del codice NC 2905 14 90 originari della Polonia, il massimale individuale è fissato a 772 000 ecu; che in data 4 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Polonia hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 luglio 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Polonia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0135	2905 14 90	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi - Monoalcoli saturi - - altri butanoli - - - altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.